

MERCATI E MANOVRA Le professioni/2



Il quadro

Continua la polemica sulle verifiche nelle società a responsabilità limitata: oggi la parola al Consiglio dei ministri

Meno collegi per le Srl

Più poteri nelle Spa: i sindaci dovranno vigilare sui controlli interni

Giovanni Negri
MILANO

Fare chiarezza una volta per tutte sul controllo di legalità nelle srl. Stabilendo che lo spazio per il collegio sindacale, di cui è previsto anche l'ampliamento delle competenze soprattutto nelle spa, è ridotto e comunque affidato alla libertà di scelta dell'imprenditore. Questi gli obiettivi della norma che questa mattina è all'esame del Consiglio dei ministri nell'ambito del decreto legge sulle semplificazioni. La disposizione, nella bozza di testo disponibile, è collocata all'articolo 38: interviene, però, in maniera problematica e non contribuisce a dissipare tutti i dubbi, da una parte, e, dall'altra, lascia aperta qualche perplessità.

La novità dell'ultima ora è determinata dall'inserimento nel decreto semplificazioni, mutando una parte della delega che il ministro della Giustizia aveva chiesto e poi dovuto riti-

rare in Senato, di un'altra disposizione di fonte Tesoro che affida al collegio sindacale il compito di vigilanza sul coordinamento del sistema dei controlli interni. Una maniera per contribuire a risolvere le spigolosità di governance e la cui anticipazione è stata costituita dall'attribuzione al collegio delle prerogative dell'organismo di vigilanza previsto dal decreto 231 del 2001.

La norma sulle srl, invece, ancora soggetta a possibili rimaneggiamenti che non dovrebbero però stravolgerne l'impianto, puntualizza l'interpretazione che dovrà essere adottata nell'applicazione del nuovo articolo 2477 del Codice civile. Nuovo perché modificato dalla legge di stabilità, la n. 183 del 2011.

In base alla nuova disposizione, nelle società a responsabilità limitata c'è l'obbligo di adozione di una forma di controllo di legalità affidata, a libera scelta

della società, a un collegio oppure a un sindaco unico. Quando? In tutti i casi in cui la srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, quando la srl controlla un'altra società obbligata alla revisione dei conti, quando sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti fissati dall'articolo 2435 bis su ricavi da vendite, dipendenti, attivo patrimoniale.

Pochi i margini di discussione su questi punti. Anche se la norma è assolutamente meno tranciante della versione inserita in una bozza precedente che negava qualsiasi diritto di cittadinanza al collegio. Adesso, anche perché ci sono comunque imprese che possono ritenere più aderente alle proprie esigenze l'adozione dell'organo collegiale, la scelta resta in capo all'imprenditore.

Più spinoso il caso delle srl che si trovano oltre i parametri che il nuovo Codice civile (ri-

LE NOVITÀ

01 | LA RIDUZIONE

Nella bozza di decreto legge sulle semplificazioni è inserita una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2477 del Codice civile che prevede l'obbligo di adozione di una forma di controllo di legalità, affidata a un sindaco o a un collegio, a scelta dell'imprenditore, solo nei casi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo

02 | L'ALLARGAMENTO

Per quanto riguarda i collegi, dove previsti, cioè soprattutto nelle Spa, si stabilisce però un'estensione delle competenze rendendoli responsabili della vigilanza sul coordinamento del sistema dei controlli interni

dalla legge di stabilità) considerata come limiti oltre i quali per le spa scatta l'obbligo di adozione del collegio. Commercialisti e notai avevano fornito una lettura che, facendo leva sul richiamo nella disciplina delle srl a quella delle spa, da una previsione di obbligo anche per le società a responsabilità limitata con ricavi o patrimonio netto sopra il milione di euro.

Orai il legislatore punta a mettere fuorigioco questa interpretazione. Con la conseguenza che per le srl sopra quei parametri non ci sarebbe più alcun obbligo di adozione di una forma di controllo legale sull'operato degli amministratori. Eccessivo o paradossale? Può anche essere, ma, di fatto, era la situazione antecedente all'intervento dell'autunno scorso. Resta sullo sfondo l'opportunità di dotare comunque le srl di dimensioni anche consistenti di una forma adeguata di controllo.

Gli Ordini. Le reazioni di commercialisti e notai

I professionisti chiedono chiarezza

Laura Cavestri

La confusione è «enciclopica», apre l'opzione monocratica o collegiale per le srl con determinati requisiti, ma non contraddice la nostra interpretazione della norma, ovvero che nelle srl di maggiori dimensioni - per attrazione rispetto alla disciplina delle spa - resta valido il collegio sindacale. Il commento a caldo, all'ennesima modifica dell'articolo 38 del Dl semplificazioni su collegi ed srl, è di Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Ma su fisionomia e perimetro del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata i professionisti, commercialisti e notai, non arretrano. Chiedono chiarezza una volta per tutte sulla norma, contenuta all'articolo 38 del Dl oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che, nell'ultima versione sembra meno *tranchante*,

ma non trova una formulazione definitiva.

Doveva chiarire la portata degli obblighi in materia di organismo di controllo ma non scioglie ancora i dubbi sugli eventuali vincoli cui sono tenute le "grandi" srl.

Tanto che i notai scelgono il basso profilo. Il presidente del Consiglio nazionale, Giancarlo Laurini, preferisce non commentare le bozze sino a quando il testo non uscirà, varato, da Palazzo Chigi.

Ma il Notariato resta fedele all'interpretazione fornita lo scorso 16 dicembre. Secondo cui, al di fuori delle srl che rispondono ai requisiti dell'articolo 2477 del Codice civile (oltre 120mila euro di fatturato, obbligo di consolidato, controllo su società tenuta alla revisione legale dei conti o quando si superano parametri su ricavi, attivi o dipendenti) e che in base alla norma modificata possono optare tra collegio o

sindaco unico, per tutte le srl sopra il milione di ricavi o patrimonio netto scatta l'attrazione gravitazionale degli obblighi delle spa.

«Mi sembra chiaro - spiega invece Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti - che le aziende che ricadono sotto l'articolo 2477 del Codice dovranno modificare, con passaggio notarile, lo statuto per prevedere esplicitamente la nomina di un organo di controllo. Si prevede che questo sia, a scelta, collegiale o monocratico. Ma non contraddice la nostra tesi, in base alla quale nelle srl con livelli di fatturato superiori ai parametri delle spa, valgono gli stessi obblighi di queste ultime, cioè il collegio».

Siciliotti si dice favorevole a lasciare un organo di controllo "agile" per le società a responsabilità limitata di piccole dimensioni.

«Non siamo contrari al sindaco se la srl è piccola - ha concluso Siciliotti -. È però un'assurdità pensare che srl da 100 milioni di fatturato non abbiano esplicitamente alcun obbligo di dotarsi di un organismo di auditing strutturato».

Le conseguenze

Caso	Norma	Come sarà
Srl senz'obbligo di collegio sindacale	Articolo 2477, comma 1	Sindaco unico facoltativo
Srl con capitale ≥ di 120.000 euro	Articolo 2477, comma 2	Organo collegiale o monocratico su opzione
Srl con capitale ≥ di 120.000 euro ma con ricavi o patrimonio ≥ 1 milione di euro	Articolo 2477, comma 2 + articolo 2398	Organo collegiale o monocratico su opzione
Srl con bilancio non abbreviato (50 dipendenti e/o attivo 4,4 milioni e/o ricavi 8,8 milioni)	Articolo 2477, comma 3, lettera a) + articolo 2398	Organo collegiale o monocratico su opzione
Srl controllante società obbligata a revisione	Articolo 2477, comma 3, lettera b)	Organo collegiale o monocratico su opzione
Srl controllante società obbligata a revisione ma ricavi e/o patrimonio ≥ 1 milione di euro	Articolo 2477, comma 3, lettera b) + articolo 2398	Organo collegiale o monocratico su opzione
Srl con ricavi e/o patrimonio ≥ 1 milione di euro	Articolo 2398	Sindaco unico facoltativo

Il nervo scoperto. Le aziende sopra un milione di fatturato

Compagnini più grandi: la sorveglianza è a rischio

Angelo Busani

Nessun sindaco, né personale né collegiale, nella srl che abbia ricavi o patrimonio sopra a un milione di euro e che non abbia i requisiti dimensionali per la nomina obbligatoria del collegio sindacale in base all'articolo 2477, commi 2 e 3 del Codice civile.

È questo l'approdo che potrebbe avere la questione della composizione dell'organo sindacale nella srl dopo l'introduzione del "sindaco unico" nell'articolo 2477 del Codice civile, per effetto dall'articolo 14, comma 13 della legge 183/2011.

Nel Dl semplificazioni sembra profilarsi l'adozione di una norma «di interpretazione autentica» in base alla quale l'articolo 2477 del Codice civile «si interpreta nel senso che l'atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente allorché ricorrono le condizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 2477».

Questa norma indubbiamente non consegue la medaglia d'oro nel campionato della chiarezza e si espone di nuovo a essere "interpretata", nonostante che essa stessa professi la propria finalità di stabilire una definitiva «interpretazione autentica», vale a dire l'interpretazione che il legislatore fa di se stesso.

La querelle verte principalmente sul punto se sia mai possibile che una srl con ricavi o patrimonio superiori a un milione di euro possa non avere il sindaco collegiale, quando una spa con tale requisito dimensiona-

le deve necessariamente avere il sindaco collegiale e non può procedere alla nomina facoltativa del sindaco unico. Dal testo della norma "interpretativa" pare discendere che:

■ in tutti i casi in cui la srl è obbligata (in base al secondo e terzo comma dell'articolo 2477) alla nomina dell'organo sindacale, lo statuto «deve prevedere» o l'organo monocratico o l'organo collegiale;

■ in ogni altro caso la Srl può rimanere priva del collegio sindacale.

Non viene, invece, esplicitamente previsto proprio il caso

QUERELLE IRRISOLTA

La norma interpretativa non interviene sul tema dell'allineamento ai vincoli delle società per azioni

su cui c'è il "nervo scoperto" e, cioè, quello della srl che abbia ricavi o patrimonio non inferiori a un milione di euro: secondo l'interpretazione di commercialisti e notai (si veda Il Sole 24 Ore del 20 dicembre), in questo caso, per analogia con le norme della spa, l'organo sindacale della srl non solo sarebbe obbligatorio, ma dovrebbe anche essere collegiale.

Con la nuova norma interpretativa, invece, si dovrebbe concludere il contrario, secondo un ragionamento del tipo: se è vero che una srl con 10 milioni di euro di attivo e 20 milioni di fatturato può avere un sindaco unico, come è possibile che una srl con un milione di ricavi (e


nessun altro parametro dimensionale rilevante) debba avere un organo sindacale collegiale? Inoltre, la norma interpretativa non interviene nemmeno sul tema se, nel caso appena descritto, sia comunque legittima la nomina di un collegio sindacale "facoltativo", fermo restando che, in base al comma 1 dell'articolo 2477, può sempre essere facoltativamente nominato un sindaco unico.

Sepoi dalla norma interpretativa deriva un chiaro obbligo in sede di costituzione delle nuove srl («l'atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente...»), essa nulla dice per il caso delle srl a oggi già esistenti, i cui statuti:

■ o non dicono nulla sull'organo sindacale (essendo inutile che dicessero qualcosa, per il fatto che, di default, si applicava comunque l'articolo 2477 del codice civile);

■ o ricopiano il testo dell'articolo 2477 nella versione anteriore alla legge 183/2011, quindi prevedendo l'organo sindacale collegiale.

In quest'ultimo caso, evidentemente, se la srl è in condizioni di nomina obbligatoria dell'organo sindacale, occorre procedere all'elezione di un organo collegiale, a meno che lo statuto non venga modificato nel senso della eleggibilità di un organo monoperonale. Se invece occorre procedere alla nomina senza che lo statuto dica alcunché sulla composizione dell'organo, sembra non restare altro che procedere preventivamente a una modifica statutaria e poi effettuare la nomina così come previsto in statuto.



Con i saldi Natuzzi solo una cosa non viene scontata: il vostro benessere.

Oggi vi diamo fino al 50% di sconto. Sul prezzo, non sulla qualità.

Le pelli più pregiate, la bellezza del design, la passione per lo stile, una cultura del fare che mette insieme attenzione ai dettagli, lavoro artigianale e processi di produzione innovativi: per noi essere 100% made in Italy significa continuare a darvi il 100% di questi valori.

Venite a trovarci nei nostri negozi.

Scoprite i nostri divani e oggetti d'arredo,

con sconti fino al 50%.



Offerta valida dal 5/01/2012 al 31/01/2012, salvo diverse disposizioni regionali. Offerta non cumulabile con altre in corso.

www.divaniedivani.it - 800 844 855

by natuzzi
DIVANI & DIVANI